



UNIPOLSAI ALBERGO&SERVIZI

Assicurazione per Alberghi e attività ricettive

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per Alberghi e attività ricettive

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni



Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOLSAI ALBERGO&SERVIZI"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicata sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'attività commerciale della Struttura ricettiva alberghiera od extra-alberghiera (B&B, affittacamere, ostelli, pensioni, rifugi e altre).



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo fumi, gas e vapori, danni consequenziali, guasti arrecati dai soccorritori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente l'esercizio della Struttura ricettiva, anche da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, diversi dai clienti della Struttura ricettiva, causati da Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate.

✓ **ASSISTENZA:** prestazione di aiuto in caso di difficoltà a seguito del verificarsi di evento fortuito che abbia colpito l'attività assicurata.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA: danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, diversi da quelli dei clienti della struttura ricettiva, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

EVENTI CATASTROFALI: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Terremoto e/o Alluvione, Inondazione e Allagamento (Incendio, Esplosione, Scoppio ad esso conseguente).

PROTEZIONE DEL REDDITO: danni derivanti in conseguenza della forzata inattività della Struttura ricettiva, a seguito di Sinistro indennizzabile; conseguenze dirette da impedimento o difficoltà di accesso ai Locali della Struttura ricettiva derivante da un Sinistro o per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso dipendente da eventi atmosferici o naturali straordinari (frana, valanghe, Allagamento); danni derivanti in conseguenza della forzata inattività della struttura, a seguito di provvedimento di chiusura parziale/totale della Struttura ricettiva emanato dalle autorità, derivato da una procurata intossicazione dei clienti da cibi o bevande, malattie contagiose o infettive dei clienti o degli Addetti.

TUTELA LEGALE: spese legali/peritali/giustizia/processuali e di indagine occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.

PROTEZIONE DIGITALE: prestazioni di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software dei Computer utilizzati nell'esercizio della Struttura ricettiva, indennizzo per la risoluzione di malfunzionamenti software e la ricostituzione di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti/danneggiati da Malware da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato e prestazioni di tutela legale.

SALVASTAGIONE: indennizzo giornaliero in caso di Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti Sezioni: DANNI AI BENI, RESPONSABILITÀ CIVILE, FURTO, FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA, PROTEZIONE DEL REDDITO, TUTELA LEGALE ed ASSISTENZA, prevedono Garanzie Supplementari a pagamento.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre:

✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi i vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva.

✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati terzi le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare; quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, amministratore; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; gli Addetti della Struttura ricettiva assicurata che subiscano il danno in occasione di lavoro; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.

✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.

✗ **SALVASTAGIONE:** non sono compresi eventi diversi da Precipitazioni piovose.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI AI BENI:** atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivanti dall'esercizio di prestazioni di natura medico/sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica.

! **FURTO:** commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano Locali con questi comunicanti; dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro; dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono. Colpa grave dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.

! **FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA:** che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento.

! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica/idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Inondazione e Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto.

! **PROTEZIONE DEL REDDITO:** riguardanti penali/indennità/multe da terzi.

! **TUTELA LEGALE:** per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, per controversie relative all'affitto d'azienda o cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

! **ASSISTENZA:** le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste.

! **PROTEZIONE DIGITALE:** vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato.

! **SALVASTAGIONE:** derivanti da qualsiasi causa diversa od aggiuntiva rispetto all'evento assicurato.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI A BENI:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** L'Assicurazione opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. La garanzia Partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni vale per i danni che avvengono nel mondo intero. La garanzia Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici, Proprietà del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **FURTO:** L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **PROTEZIONE DEL REDDITO:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** vale per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, per la resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per la locazione, per il diritto di proprietà e altri diritti reali;
 - nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- ✓ **ASSISTENZA:**
 - ASSISTENZA ATTIVITÀ: L'Assicurazione opera per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
 - ASSISTENZA CLIENTE: L'Assicurazione opera per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Le Prestazioni di assistenza, limitatamente alle spese per il soccorso e la ricerca dell'assicurato in caso di infortunio operano anche per gli eventi occorsi negli Stati confinanti con l'Italia.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:**
 - PROTEZIONE DANNI: per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
 - TUTELA LEGALE: le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **SALVASTAGIONE:**
 - SALVA ESTATE: L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
 - SALVA WEEKEND: L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Premio deve essere pagato presso l'Intermediario oppure ad UnipolSai. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, UnipolSai può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, UnipolSai è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

UnipolSai si riserva di concedere al Contraente la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in dodici rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso la modalità SEPA Direct Debit (S.D.D.); Addebito su Carta di Credito; Addebito su Carta di Debito (ad esclusione delle Carte Prepagate).

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione ad UnipolSai dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre se è pattuito il tacito rinnovo UnipolSai mette a disposizione del Contraente, attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria, le modifiche intervenute nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza. Il pagamento del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento, il mancato pagamento del Premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC a UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta, per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza. Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e UnipolSai possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza; in questo caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione per Alberghi e attività ricettive



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI ALBERGO&SERVIZI

Data: 15/05/2024 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad 6.338,99 € milioni con capitale sociale pari ad 2.031,46 € milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad 3.683,05 € milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2023, è pari ad 2.963,37 € milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad 1.333,52 € milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad 9.273,63 € milioni e ad 9.048,54 € milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2023, pari a 3,13 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

RESPONSABILITA' CIVILE	
Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato, degli Impianti solari termici e fotovoltaici e Attrezzature/Arredamento	La garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni e delle relative Attrezzature e dell'Arredamento.
FURTO	
Impianto d'allarme antifurto	I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di furto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.
DANNI AI BENI - FURTO - RESPONSABILITA' CIVILE	
Attività stagionale	Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale, le coperture Danni ai beni, Furto e Responsabilità Civile sono operanti solo limitatamente ad alcune garanzie.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI	
Atti vandalici e dolosi	L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.
Fuoriuscita di liquidi	L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: Acqua condotta e altri liquidi , fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni. Dispersione di liquidi , a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi. Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi , UnipolSai rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati. Gelo , rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi , rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato e/o dei cortili e strade private di pertinenza; infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.
Perdite occulte d'acqua	Rimborso delle spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d'acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente; qualsiasi fatto od omissione colposa o dolosa di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte di UnipolSai); da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali; vetustà e/o degrado dei materiali; rottura.

Eventi atmosferici base	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: fenomeni atmosferici , quali grandine, uragano, bufera, vento, tempesta e Cose da esso trascinate, tromba d'aria, acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti. Sovraccarico neve , che causi il crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle Cose assicurate.
Eventi atmosferici estesi	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: grandine su fragili Danni causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica. Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti, beni all'aperto e su strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare Danni causati da Fenomeni atmosferici ai Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture; beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata e dello Stabilimento balneare; strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare.
Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti solari termici e fotovoltaici causati dagli eventi previsti: - fenomeni atmosferici fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici; - sovraccarico di neve, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici.
Ricorso terzi	Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile. Comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Merci in refrigerazione	Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione, inerenti lo svolgimento dell'attività della Struttura ricettiva assicurata, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero. Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento delle Merci e scorte avariate.
Lastre	Spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre danneggiate poste agli indirizzi indicati in Polizza o nel raggio di 150 metri dall'ubicazione assicurata con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.
Cose, Valori e Preziosi dei clienti	Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della Sezione Danni ai beni alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), ai Valori e ai Preziosi portati dai clienti nei Locali della Struttura ricettiva assicurata, il tutto espressamente consegnato in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
Veicoli dei clienti	Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della Sezione Danni ai beni, ai veicoli a motore dei clienti (diversi da biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
Raddoppio sottolimiti	I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.
Abrogazione Franchigia	Si intende abrogata la Franchigia della Garanzia Base.

RESPONSABILITA' CIVILE	
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.	<p>Copre la Responsabilità civile dell'assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, soci a responsabilità limitata e associati in partecipazione in occasione di lavoro e servizio (Rivalsa INAIL / Danno eccedente la Rivalsa INAIL / Lavoratore non INAIL).</p> <p>Malattie professionali: l'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali. La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.</p> <p>Buona fede INAIL: l'Assicurazione è valida anche se l'Assicurato al momento del Sinistro, non ha instaurato con i Prestatori di lavoro un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.</p> <p>Rivalsa INPS ex Legge 222/1984: l'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.</p>
Proprietà del Fabbricato	<p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'Attività, è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.</p>
Cose, Valori e Preziosi dei clienti	<p>Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati alla Struttura ricettiva assicurata. Danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti. Relativamente ai Preziosi e ai Valori la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati dai clienti e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.</p> <p>Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata. Danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti. Relativamente ai Preziosi e ai Valori, la garanzia opera nel caso in cui siano riposti nelle Casseforti delle singole camere, o degli appartamenti o dei Locali messi a disposizione dalla Struttura ricettiva assicurata.</p>
Veicoli dei clienti	<p>Danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti (diversi da biciclette elettriche o a pedalata assistita), custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio con esclusione dei danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, antenne, tergi vetri e tergifari. Sono sempre esclusi i danni cagionati alle Merci e scorte, ai navigatori satellitari, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.</p>
Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive	<p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive e piscine gestiti dall'Assicurato e presenti nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata nonché dal noleggio di biciclette, attrezzature e materiale sportivo in genere.</p> <p>La garanzia comprende altresì i danni derivanti dalla proprietà, uso, noleggio e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car", di proprietà o in uso all'Assicurato, sempre che i danni si verificano nelle aree private della Struttura ricettiva assicurata.</p>
Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	<p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, annessi alla Struttura ricettiva assicurata.</p> <p>La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.</p> <p>L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.</p>

Gite ed escursioni	La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti. Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purchè siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime.
Gonfiabili	La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito della Struttura ricettiva assicurata, di giochi gonfiabili e/o tappeti/reti elastiche. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività suddetta e che i giochi e i tappeti/reti elastiche siano provvisti di tutte le disposizioni di sicurezza ed uso previsti dalle norme di Legge per il loro utilizzo.
Infortuni subiti da personale non dipendente	Sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. titolari di ditte terze e le persone di cui queste debbano rispondere, ed i lavoratori autonomi con contratto d'opera, a condizione che siano forniti dei requisiti di Legge per l'esercizio dell'attività che svolgono per conto dell'Assicurato e che subiscano il danno mentre prendono parte all'attività assicurata.
Abrogazione Franchigia danni a Cose	Abroga la Franchigia per danni a Cose stabilita da Franchigia per danni a Cose.
FURTO	
Portavalori	UnipolSai indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività dell'Azienda assicurata.
Furto o Rapina dei Valori in Cassaforte	UnipolSai assicura i Valori di proprietà dell'Assicurato e/o degli Addetti della Struttura ricettiva, custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.
Cose, Valori e Preziosi dei clienti	UnipolSai assicura i Valori e i Preziosi consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti. Relativamente ai Preziosi e Valori, la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.
Veicoli dei Clienti	UnipolSai assicura il Furto dei veicoli a motore dei clienti (diversi da biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.
Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	UnipolSai indennizza, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).
Reintegro automatico	In deroga della Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro UnipolSai reintegra automaticamente la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo dello stesso importo dell'Indennizzo.
Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	UnipolSai rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
Abrogazione dello Scoperto	Si intende abrogato lo Scoperto previsto dalla Garanzia Base, salvo per la garanzia Furto di beni all'aperto.
Raddoppio sottolimiti	I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base, Furto o Rapina di Valori e Furto o Rapina di Merci trasportate, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Elettronica	<p>Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, anche se di proprietà di terzi diverse da quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva stessa, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche; • fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro; • atti vandalici e dolosi, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse. <p>Conduttori esterni, danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.</p> <p>Spese: rimborso delle spese per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro; spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione.</p>
--------------------	---

PROTEZIONE DEL REDDITO

Protezione speciale del reddito	<p>UnipolSai assicura il mancato introito accertato derivante dall'annullamento delle prenotazioni ricevute, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terremoto registrato dall'INGV di magnitudo locale (ML Scala Richter) non inferiore a 5 gradi il cui epicentro sia stato localizzato in un raggio di 20 Km dal comune dell'ubicazione della Struttura ricettiva assicurata (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio - Fonte ISTAT). - Atto di Terrorismo che sia avvenuto nella provincia dell'ubicazione della Struttura ricettiva assicurata e che abbia provocato danni fisici a persone.
--	--

TUTELA LEGALE

D. Lgs. n.231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	<p>La garanzia, in deroga alle "Persone assicurate" e alle "Esclusioni - in materia amministrativa, tributaria e fiscale", copre le spese sostenute: dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie in misura non inferiore a € 300,00; dai soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n.231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</p>
D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	<p>Esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della Sezione DANNI AI BENI, UnipolSai applica una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia Base R.C.T. delle Sezione RESPONSABILITA' CIVILE, limitatamente ai danni a Cose è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Attività complementari", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Committenza auto", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Conduzione dei Fabbricati - antenne - Impianti solari termici e fotovoltaici", insegna opera per spargimento di liquidi in genere, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00; inoltre la garanzia "rigurgito di fognà", a parziale deroga delle Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dei Fabbricati, opera con applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 500,00.
- La garanzia "Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti" relativamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00
- La garanzia "Operazioni di carico o scarico" opera per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ciascun mezzo danneggiato; i danni cagionati alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza della Struttura ricettiva, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Responsabilità civile personale degli Addetti", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Danni causati da persone che partecipano ai lavori", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Danni da interruzione di attività" è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.
- La garanzia "Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali" è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.
- La garanzia "Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Servizi di catering", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
- La garanzia "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi" è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
- La garanzia "Somministrazione e vendita di prodotti", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Danni da Incendio" è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo € 500,00, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per periodo assicurativo.
- La garanzia "Inquinamento non graduale" è prestata con uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 1.500,00, fino alla concorrenza di € 150.000 per periodo assicurativo.
- La garanzia "Veicoli degli Addetti" opera con l'applicazione della Franchigia di € 500,00 per Sinistro.
- La garanzia "Danni subiti da collaboratori a vario titolo", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Rivalsa INPS", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La garanzia "Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica", limitatamente ai danni a Cose, è prestata con con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La Garanzia Base della Sezione FURTO prevede l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con minimo non indennizzabile di € 500,00.
- La Garanzia Base della Sezione FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA prevede l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro indennizzabile.
- La Garanzia Base della Sezione EVENTI CATASTROFALI prevede che per ogni Sinistro indennizzabile UnipolSai applica lo Scoperto e il relativo minimo riportato in Polizza.
- La Garanzia Base della Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO opera con una Franchigia di 3 giorni.
- La Garanzia Base della Sezione PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia "Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)", è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.
- La Garanzia Base della Sezione SALVASTAGIONE è prestata con l'applicazione di una Franchigia in Polizza.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni:

DANNI AI BENI

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se è operante la Garanzia Supplementare - Atti vandalici e dolosi;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il Contraente e l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante la Garanzia Supplementare - Merci in refrigerazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

- Esplosione, Implosione, Scoppio
 - i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
 - i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
- Urto di veicoli stradali e natanti
 - i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:

- derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'attività assicurata e quelli da rigurgito di fogna;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld Jacob (VCJD);
- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto da Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
- cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto da Danni causati da persone che partecipano ai lavori;

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto da Operazioni di carico o scarico, Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e Danni da Incendio, nonché quanto previsto da Cose, Valori e Preziosi dei clienti e Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto da Somministrazione e vendita di prodotti;
- dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto da Somministrazione e vendita di prodotti;
- a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto da Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, Danni da Incendio e Cose, Valori e Preziosi dei clienti e Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto da Inquinamento non graduale;
- da Furto, salvo quanto previsto da Cose, Valori e Preziosi dei clienti e Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto da Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
- a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine nonché noleggio di attrezzature e materiale sportivo in genere salvo quanto previsto da Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive (Garanzia Supplementare);
- derivanti dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune salvo quanto previsto da Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune (Garanzia Supplementare);
- derivanti da organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre in genere salvo quanto previsto da Gite ed escursioni (Garanzia Supplementare);
- dalla proprietà e dall'esercizio di impianti di risalita quali seggiovie, funivie, sciovie e simili;
- derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo quanto previsto da Impianti solari termici e fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
- derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto da Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare).
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- Responsabilità civile personale degli Addetti
 - subiti dall'Assicurato/Contraente.
- Operazioni di carico o scarico
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso.
- Somministrazione e vendita di prodotti
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
- Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi
 - a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- Danni da Incendio
 - derivanti dalle attività svolte presso terzi.
- Veicoli degli Addetti
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

FURTO

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con Assicurato/ Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; ai veicoli a motore;
- a sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti;
- a seguito di Scasso di Vetri non stratificati, salvo i casi previsti dalla Garanzia Base, Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate;
- derivanti da truffa;
- derivanti da Furto con destrezza;
- alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto alla Garanzia Base, Furto di beni all'aperto;
- alle Cose dei Clienti.

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- subiti da smartphone, telefoni cellulari, tablet, palmari e navigatori satellitari;
- di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- causati da atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;
- di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- alle Apparecchiature dei clienti;
- causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti e ammanchi;
- causati da Terremoto, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
- dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- da carenza di manutenzione;
- in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ad enti mobili all'aperto;
- a Merci e scorte la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- a Stabilimenti balneari e relativi impianti/strutture accessorie.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- causati da crollo e collasso strutturale;
- causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- causati da rottura di Impianti solari termici.

PROTEZIONE DEL REDDITO

UnipolSai non risponde delle perdite e delle spese:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di Merci e scorte;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle Apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - maremoto, eruzione vulcanica;
- conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui a Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni, subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui a Fuoriuscita liquidi della Sezione Danni ai beni.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con UnipolSai;
- per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per la difesa penale per abuso di minori.

ASSISTENZA ATTIVITA'

La Centrale Operativa non eroga:

- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni;

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

ASSISTENZA CLIENTE

La Centrale Operativa non eroga:

- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di Terrorismo e di vandalismo;
- Terremoti, Alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fatta eccezione per la garanzia di cui alla Garanzia Base, le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per il soccorso e la ricerca dell'Assicurato in caso di Infortunio;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie ed Infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione; e stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:

- le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 2.500,00;
- le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- le perdite, i danni o le spese mediche denunciati a UnipolSai oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a Sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Le Prestazioni non sono dovute nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura organizzativa, ovvero:

- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura organizzativa sospenderà immediatamente l'assistenza, e UnipolSai provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e, comunque, fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

Limitatamente alla garanzia Assistenza Abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno sono altresì esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i guasti al cavo di alimentazione dei Locali dell'Abitazione a monte del contatore.

PROTEZIONE DIGITALE - PROTEZIONE DANNI

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- utilizzo di servizi di cloud computing;
- raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia;
- impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di Terzi;
- perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);

PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- per controversie relative all'affitto d'azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con UnipolSai;
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per la difesa penale per abuso di minori.

SALVASTAGIONE

La garanzia non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati in Polizza, ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento;
- alterazioni o variazioni dell'attività esercitata che non siano state comunicate a UnipolSai.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Denuncia di Sinistro: il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o e-mail, in caso di Sinistro grave. In caso di Sinistro relativo alla Sezione Salvastagione, la denuncia dovrà essere effettuata dal Contraente o dall'Assicurato al termine del periodo di copertura.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni RESPONSABILITÀ CIVILE e PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Violazione riservatezza) il Contraente o l'Assicurato deve astenersi dal riconoscimento di responsabilità e comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile e fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione TUTELA LEGALE il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO, il Contraente o l'Assicurato deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o a UnipolSai, entro 30 giorni dalla fine del periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- relativamente alla Garanzia Supplementare Protezione speciale del reddito prevista, fornire idonea documentazione dalla quale risulti l'annullamento delle prenotazioni da parte dei clienti e il relativo mancato introito.

In sede di liquidazione del danno UnipolSai ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. UnipolSai si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione ASSISTENZA e alla Sezione PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione danni - Assistenza), il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

	<p>Assistenza diretta/in convenzione: l'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla Sezione <u>DANNI AI BENI</u> - Fuoriuscita di liquidi e Lastre, per i danni al Fabbricato e alla Sezione <u>FURTO</u> - Garanzia Base, Furto di Fissi ed infissi e Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, può scegliere di avvalersi della modalità di gestione del Sinistro denominata "Riparazione diretta", grazie alla quale ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati da UnipolSai, i quali procederanno direttamente alla riparazione del danno senza applicazione di Franchigie e/o Scoperti ove previsti.</p> <p>Pronta ripresa In caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione <u>DANNI AI BENI</u> ed <u>EVENTI CATASTROFALI</u> per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 50.000,00, UnipolSai potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra UnipolSai e UnipolAssistance S.c.r.l., azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> (nonché nella Sezione <u>PROTEZIONE DIGITALE</u>, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG. La gestione dei Sinistri relativi alla Sezione <u>ASSISTENZA</u> (nonché nella Sezione <u>PROTEZIONE DIGITALE</u>, limitatamente alla garanzia Protezione Danni) è affidata a UnipolAssistance S.c.r.l., Corso Massimo D'Azeglio 14, 10125 Torino, società non assicurativa.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u>, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Per le Sezioni <u>DANNI AI BENI</u> - <u>FURTO</u> - <u>FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA</u> - <u>EVENTI CATASTROFALI</u> - <u>PROTEZIONE DEL REDDITO</u> - <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> UnipolSai liquida l'indennizzo entro 30 giorni da quando è stato concordato il suo ammontare con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, salvo che non ricorra una delle esclusioni contrattualmente previste.



Quando e come devo pagare?

Premio	Le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e il Premio possono essere adeguati ad ogni rinnovo annuale sulla base dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente e sono inclusi nel Premio. Relativamente alle Sezioni <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u> , <u>TUTELA LEGALE</u> , <u>ASSISTENZA</u> (limitatamente ad Assistenza Cliente) e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (limitatamente a Tutela Legale) il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza. In caso di Sinistro, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, UnipolSai risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing
Rimborso	A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Per la Sezione <u>EVENTI CATASTROFALI</u> (Terremoto) limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.</p> <p>Per le Sezioni <u>DANNI AI BENI</u> (Eventi atmosferici base ed estesi e Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici) ed <u>EVENTI CATASTROFALI</u> (Alluvione, Inondazione e Allagamento) la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.</p> <p>Per le Sezioni <u>TUTELA LEGALE</u> e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (limitatamente a Tutela Legale) la garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto UnipolSai Albergo&Servizi è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la tutela dei rischi connessi all'esercizio dell'attività alberghiera e ricettiva (B&B / affittacamere / ostelli / pensioni / rifugi ed altre tipologie). Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio oltre che l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio della suddetta attività commerciale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.</p> <p>Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none">nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il contratto prevede che per le Sezioni <u>DANNI AI BENI / FURTO / FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA / EVENTI CATASTROFALI / PROTEZIONE DEL REDDITO / PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Protezione Danni), in difetto di accordo tra UnipolSai ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti.</p> <p>Relativamente alle Sezioni <u>TUTELA LEGALE</u> e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Tutela Legale) è prevista l'applicazione di una procedura di arbitrato, UnipolSai ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOLSAI ALBERGO&SERVIZI

Assicurazione per Alberghi e attività ricettive

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03300 / 001 / 00000 / C - Ed. 15/05/2024

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 124
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	11 di 124
2. SEZIONE DANNI AI BENI	18 di 124
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	34 di 124
4. SEZIONE FURTO	50 di 124
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA	61 di 124
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	64 di 124
7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO	69 di 124
8. SEZIONE TUTELA LEGALE	72 di 124
9. SEZIONE ASSISTENZA	80 di 124
10. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	88 di 124
11. SEZIONE SALVASTAGIONE	97 di 124
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	99 di 124
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	117 di 124
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	124 di 124

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, sita in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività assicurata.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, dighe o bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedi Periodo assicurativo.
- **Apparecchiature (per la Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica):** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle Apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzati su Supporti informatici.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza)**
 - **Assistenza Attività:** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'attività assicurata. **Limitatamente alla Prestazioni che operano in caso di Infortunio**, il cliente che si trovi all'interno dei Locali e/o nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva al momento del verificarsi dell'evento.
 - **Assistenza Cliente:** il cliente della Struttura ricettiva assicurata dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out).
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla

minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

- **Bagaglio:** borse, valigie e/o bauli, compresi gli oggetti di uso personale in essi contenuti, esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.
- **Carenza:** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti, al pavimento o ai mobili dell'alloggio dei clienti della Struttura ricettiva assicurata.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare l'erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Cloud computing:** sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'attività assicurata, anche se posti nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata o nell'abitazione comunicante dell'esercente la stessa:
 - **Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei Dati e relativi accessori, computer e relativi supporti per la memorizzazione dei Dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'attività della Struttura ricettiva assicurata, **esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.**
 - **Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (**esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.**), ed altri impianti di pertinenza dell'attività della Struttura ricettiva assicurata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura della Struttura ricettiva assicurata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza o nelle immediate vicinanze della Struttura ricettiva assicurata, Oggetti d'arte, pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria, enti utilizzati all'aperto. **Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie**

edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le Cose dei clienti;

- **Merci e scorte** inerenti l'attività della Struttura ricettiva assicurata.
- **Effetti personali** di proprietà dell'esercente la Struttura ricettiva assicurata, dei suoi Familiari e degli Addetti.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, compresi i beni in leasing. Se in relazione a tale beni esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente la copertura prestata da dette altre polizze.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un Danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

- **Delitto colposo:** è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Dependance:** Locali minori a completamento del Fabbricato della Struttura ricettiva assicurata, posti in corpi separati al di fuori dell'area di pertinenza della stessa purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intera Struttura ricettiva assicurata, compresa l'abitazione dell'esercente la stessa se comunicante, siti nelle ubicazioni assicurate riportate in Polizza; **esclusi cortili e strade private.**
Sono altresì compresi:
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - cabine, dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
 - tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
 - ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
 - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
 - antenne e parabole radiotelevisive;
 - piscine e altre attrezzature sportive fisse.
 Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Non sono compresi gli impianti solari termici e fotovoltaici.
Se previsto in Polizza è in oltre compresa la Dependance.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'esercente la Struttura ricettiva assicurata, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).

- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Eventi catastrofali, Protezione del reddito e Protezione Digitale):** la parte di danno, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Franchigia relativa (per la Sezione SalvaStagione):** valore stabilito in Polizza (giorni). Il meccanismo di applicazione prevede che se il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è pari o inferiore ai giorni di Franchigia, l'Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Quando il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento supera i giorni di Franchigia, l'Indennizzo è totale a partire dal primo giorno.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica):** le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.
- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.

- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale n.141 del 17 dicembre 1977 -Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **INGV (per la Sezione Eventi catastrofali):** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico rigido e/o altri materiali trasparenti, piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, facenti parte delle Attrezzature e Arredamento o pertinenti alle aperture, scale e altri vani, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedi Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

- **Massimale:** vedi Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Normativa per la protezione dei Dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy").
- **Oblazione (per la Sezione Tutela legale):** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Precipitazioni piovose (per la Sezione SalvaStagione):** precipitazioni atmosferiche costituite da gocce d'acqua formate per condensazione del vapore acqueo negli strati medi e bassi dell'atmosfera.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Responsabile per la protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO):** il responsabile della protezione dei Dati. Fornisce consulenza sulla Normativa per la protezione dei Dati personali ad un Titolare o ad un Responsabile del trattamento e sorveglia l'osservanza dei trattamenti alla stessa. Il GDPR ha previsto la designazione obbligatoria di un DPO ogni qualvolta che (i) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure (ii) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di Dati personali o di Dati personali relativi a condanne penali e reati.
- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla Riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Risarcimento:** vedi Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Dependance.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Eventi catastrofali):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** i sistemi hardware, software, firmware, i loro componenti elettronici e i dispositivi mobili - che siano di proprietà, utilizzati, sotto il controllo o presi a noleggio dall'Assicurato, o anche gestiti per suo conto da un fornitore di servizi di Cloud computing - tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali. Si intende incluso il sistema telematico, ossia l'insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.
- **Società:** l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
- **Stabilimento balneare:** struttura turistica, accessoria e in uso esclusivo alla Struttura ricettiva assicurata, che con un numero massimo di 50 ombrelloni (una tenda equivale a due ombrelloni) gestisce tratti di litorale o di spiaggia, sia marina che lacustre, attrezzati per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti.
- **Stazione metereologica di riferimento (per la Sezione SalvaStagione):** indica la Stazione metereologica indicata in Polizza in cui la registrazione del Rischio assicurato avrà luogo come stabilito dalla Polizza e concordato preventivamente dalla Società.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale (limitatamente alla garanzia Protezione Danni-Assistenza).
- **Struttura ricettiva assicurata:** l'impresa turistica assicurata che esercita l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità ¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo alla scadenza ²

Se è stipulato con tacito rinnovo il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente in mancanza di

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. Se la durata poliennale è superiore a 5 anni il cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo la Società può proporre al cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - le nuove condizioni: se il cliente non accetta è sufficiente che non paghi il nuovo Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza, a meno che non sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente, perché in quest'ultimo caso deve prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/Intermediario a cui è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso comunicazione con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del Premio proposto equivale ad accettazione sia di quest'ultimo che delle eventuali modifiche sopra indicate e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tali elementi. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni e non provveda al pagamento del Premio, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Qualora il pagamento del Premio sia stato frazionato in 12 rate mensili e il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni, il Contraente, secondo quanto indicato all' Art.1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - paragrafo C. Rinnovo del contratto dovrà prendere contatto con la propria Agenzia/Intermediario entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Premio. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito ricorrente o non venga pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 Anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 Anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).



Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio³

I Premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere al Contraente (e, una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Ove richiesto dal Contraente tale frazionamento e concesso dalla Società, la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- *SEPA Direct Debit (S.D.D.);*
- *Addebito su Carta di Credito;*
- *Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.*

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla Società dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

A.2 Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto, il Contraente deve:

- (i) se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare; se persona giuridica, comunicare indirizzo PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto persona fisica, autorizzato dalla persona giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- (ii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del Premio del contratto assicurativo tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1 che precede;
- (iii) provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del Premio convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla Società, nonché
- (iv) obbligarsi a pagare il Premio residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato al contratto assicurativo.

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.



Durante la validità del contratto assicurativo e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso. In ogni caso il Contraente può modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1, recandosi in Agenzia o direttamente dalla propria Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi al contratto assicurativo in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi in Agenzia o direttamente tramite la propria Area Riservata.

B Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite metodo ricorrente da parte del Contraente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del Premio.

La Società provvederà ad addebitare al Contraente l'importo corrispondente alla rata mensile di Premio con le seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di Premio o 6 giorni lavorativi prima nel caso la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di Premio.

La Società, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovuto, provvederà a comunicare al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza mettendo a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il Premio.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della Società nei confronti del Contraente.

B.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la Società riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovuto, provvederà a comunicare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di Premio:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la Società proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di Premio insolute, il Contraente deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo A.1; in caso contrario la concessione del frazionamento mensile è revocata e il Contraente è tenuto a pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

Se il Contraente fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunicherà la revoca della concessione del frazionamento mensile e il Contraente sarà tenuto a pagare tutte le rate restanti in un'unica soluzione.

utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento del contratto assicurativo sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.

C Rinnovo del contratto

Se il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che alla scadenza intende rinnovarlo - sempreché la Società mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Se il contratto assicurativo è stipulato con tacito rinnovo:

- il Contraente, prima del pagamento del Premio di rinnovo, è tenuto a corrispondere l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza e la Società abbia messo a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo alla scadenza, il Contraente che non intenda accettare le nuove condizioni, dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se in relazione al Contraente vengano meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i), con conseguente obbligo di pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia.

D. Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità del contratto assicurativo la Società provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente obbligo di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:

- cessazione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- in relazione al Contraente qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i);
- qualora il Contraente richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la Società e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il Contraente.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione.

Le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato

dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del reddito, Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati⁵

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte salvo quanto previsto all'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo alla scadenza e 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali, **con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)** se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/Intermediario alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.19 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione

5 Se trasferisco la mia attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Attrezzature resta nei vecchi Locali, tali beni risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto UnipolSai Albergo&Servizi - con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per i beni rimasti nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, diverse da quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, poste agli indirizzi riportati in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi e simili** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- i) **i danni consequenziali**
i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) **i guasti arrecati dai soccorritori**
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **ad enti appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi); nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto⁶, fino alla concorrenza complessiva del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro;

- n) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati e Dati personali memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;

- o) **la ricerca, rottura e riparazione di condutture gas** in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;

- p) **gli onorari periti e consulenti** nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo.

- q) **la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici** assicurati e la direzione dei lavori nonché **i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione** - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro.

Le garanzie di cui alle lettere p) e q) per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

- r) **beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**

il Contenuto si intende assicurato quando si trova temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci della Struttura ricettiva assicurata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro.

Art. 2.1.1 - Merci e Attrezzature trasportate

La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature inerenti la Struttura ricettiva assicurata durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato, comprese eventuali soste lungo il tragitto, poste su autoveicoli di proprietà od in uso alla Struttura stessa, causati da:

- Incendio;
- Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;

6 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del Fabbricato = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto del Fabbricato (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

- c) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, **sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata.**

L'Assicurazione vale per i Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, **l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:**

- a) Preziosi e Valori: **con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;**
- b) pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria: **con il limite di € 7.500,00 per singolo oggetto;**
- c) Oggetti d'arte: **con il limite di € 10.000,00 per singolo oggetto;**
- d) enti appartenenti al Contenuto utilizzati all'aperto **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata, con il limite di € 100.000,00.**

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se è operante l'Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

a meno che il Contraente e l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

Sono altresì esclusi i danni:

- e) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante l'Art. 2.6.8 - Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- h) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, **si intendono esclusi:**

a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto della Struttura ricettiva assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)

- i veicoli e i natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁷

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare ⁸

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono comprese in garanzia anche le Merci e le scorte e le Attrezzature inerenti lo svolgimento dell'attività della Struttura ricettiva assicurata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato.

Sono esclusi i danni causati condolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Qualora il Sinistro sia inerente uno Stabilimento balneare, per tale parte di danno la Garanzia Supplementare "Atti vandalici e dolosi" è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro, elevato a € 1.000,00 per enti dello Stabilimento balneare posti sotto tettoia, fabbricati aperti o all'aperto.

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?



No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere eliminata a scelta del cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione Franchigia (Protezione totale)".

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?



Sì, poiché ogni cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di **impianti fissi di estinzione automatici** a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti.

Limitatamente alla **dispersione di liquidi** a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto.

La garanzia è operante se assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante.

b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta e altri liquidi" della presente Garanzia Supplementare Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrato e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrato nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa.

c) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi.

Sono comprese, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

d) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento;
- infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- danni alle Merci e scorte poste in Locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

La Garanzia Supplementare "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 - Perdite occulte d'acqua

La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d'acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

- a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
- c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- d) vetustà e/o degrado dei materiali;
- e) rottura.

La garanzia opera purché l'eccedenza superi il 10% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei 2 Anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di 2 Anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Nel caso in cui la Struttura ricettiva assicurata sia una porzione di immobile in condominio o in abitazioni plurifamiliari, l'Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza della Struttura ricettiva, nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero fabbricato.

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annessi in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato.

Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'Indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 3.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 2.6.4 - Eventi atmosferici base

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

Sono esclusi i danni:

- agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a serre e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine; sono altresì esclusi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti;
- a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture;
- a beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- a strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi, lettera d) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

b) sovraccarico neve

Crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.

La Garanzia Supplementare "Eventi atmosferici base" è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

Danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica, sono compresi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti, beni all'aperto e su strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare

Danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.4 a:

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture;
- beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata e dello Stabilimento balneare;
- strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare;

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La Garanzia Supplementare "Eventi atmosferici estesi" è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti solari termici e fotovoltaici causati dagli eventi previsti:

- alla lettera a) dell'Art. 2.6.4 fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici;
- alla lettera b) dell'Art. 2.6.4, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.7 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.⁹

Art. 2.6.8 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci e scorte in refrigerazione, inerenti lo svolgimento dell'attività della Struttura ricettiva assicurata, purché dette Merci e scorte siano smaltite secondo le norme di legge, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico ed elettronica;
 - b) guasti o rotture accidentali degli impianti della Struttura ricettiva assicurata e degli Impianti fotovoltaici
- Si intendono esclusi i danni a Merci e scorte poste su automezzi.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento delle Merci e scorte avariate, fino al 10% della Somma assicurata.

La Garanzia è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.9 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre danneggiate poste agli indirizzi indicati in Polizza o nel raggio di 150 metri dall'ubicazione assicurata con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) determinati da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del

9 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre aventi valore artistico;
- alle Lastre degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.10 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), ai Valori e ai Preziosi portati dai clienti nei Locali della Struttura ricettiva assicurata, il tutto espressamente consegnato in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.

Relativamente alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata, la garanzia opera fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita.

Relativamente ai Valori e Preziosi portati dai clienti, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, a condizione che gli stessi siano espressamente consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.

La presente garanzia non è operante:

- per lo Stabilimento balneare;
- per i veicoli a motore in generale dei clienti.

Art. 2.6.11 - Veicoli dei clienti

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni, ai veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

Si intendono esclusi i danni conseguenti a urto veicoli, da grandine e da quanto previsto dalla Garanzia Supplementare 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi.

Sono sempre esclusi i danni alle Merci e scorte, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti ed a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere m) e q) dell'Art. 2.1 che rimangono invariati.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia (Protezione totale)

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base.

Come assicura

Art. 2.8 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali Incombustibili per almeno il 90 % delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 3

- strutture portanti e copertura del Tetto, strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 4 - Bioedilizia

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali Incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987n.246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (Decreto Ministeriale 15 MARZO 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l'interruzione di cavità ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2005;
- coperture in materiale con isolante più esterno (A1 Decreto Ministeriale 15 MARZO 2005), legno lamellare o massello;
- impianti elettrici conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi Incombustibili si fa riferimento al quanto previsto dalla CEI 64-8.

In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.

Gli Impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti **purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.**

Art. 2.9 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.11 - Attività stagionale

Operante solo se richiamata in Polizza.

Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale, la garanzia Merci in refrigerazione (Art. 2.6.8) **non è operante** e la garanzia Fuoriuscita liquidi (Art. 2.6.2), se acquistata, è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00,** in sostituzione della Franchigia originariamente prevista.

Art. 2.12 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, **limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.6, ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.**

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.**

Art. 2.13 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti arrecati dai soccorritori	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a enti appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del Sinistro (esclusi Materiali radioattivi); rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Ricerca, rottura e riparazione condutture gas e di condizionamento	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione	€ 50.000,00 per Sinistro	
	Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro	
	Art. 2.1.1 - Merci e Attrezzature trasportate	€ 5.000,00 per Sinistro	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti	€ 500,00
	Pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 7.500,00 per singolo oggetto	
	Oggetti d'arte	€ 10.000,00 per singolo oggetto	
	Enti appartenenti al Contenuto utilizzati all'aperto	10% Somma assicurata con il limite di € 100.000,00	
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite	10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro Per lo Stabilimento balneare: 10% minimo € 500,00 per Sinistro elevato a € 1.000,00 per enti dello Stabilimento balneare posti sotto tettoia, Fabbricati aperti o all'aperto

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi (*)		
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 Annualità assicurativa	(*) € 500,00 per Sinistro
	- fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa	
	- dispersione liquidi, compreso valore liquido perduto	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi Spese sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 1.000,00 per Annualità assicurativa	
	c) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	- Spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura	€ 10.000,00 per Sinistro	
	d) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.3 - Perdite occulte d'acqua	€ 3.500,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.4- Eventi atmosferici base (**)		
a) fenomeni atmosferici	70% Somme assicurate alle singole partite	(**) 20% minimo € 2.000,00 per Sinistro	
b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite		
Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici estesi (***)			
a) grandine su fragili	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa	(***) 20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	
b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti, beni all'aperto e su strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare	15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici		20% minimo € 3.000,00 per Sinistro
	- fenomeni atmosferici	50% Somma assicurata in Polizza	
	- sovraccarico neve, anche in assenza del crollo del tetto	50% Somma assicurata in Polizza	
	Art. 2.6.7 - Ricorso Terzi	Massimale indicato in Polizza	
	Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Danni da interruzioni o sospensioni attività	10% del Massimale indicato in Polizza	
	Art. 2.6.8 -Merci in refrigerazione	Somma assicurata indicata in Polizza	20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro
	Smaltimento delle merci e scorte avariate	10% della Somma assicurata	
Art. 2.6.9 - Lastre	Somma assicurata indicata in Polizza		€ 500,00 per Sinistro
	Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	20% dell'Indennizzo	
Art. 2.6.10 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti	Somma assicurata indicata in Polizza		
	Cose portate dai clienti e non consegnate in custodia	50% Somma assicurata indicata in Polizza	
	Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia e riposti nelle Casseforti	50% Somma assicurata indicata in Polizza	
Art. 2.6.11 - Veicoli dei clienti	Somma assicurata indicata in Polizza		€ 500,00 per Sinistro
Art. 2.11 - Attività stagionale	Fuoriuscita liquidi		10% minimo € 1.000,00

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali (da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale) e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente l'esercizio della Struttura ricettiva assicurata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.¹⁰

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'attività assicurata:¹¹

- a) **servizi accessori** (quali ad esempio ristorante, bar, parrucchiere, negozi, sale da ballo e quanto relativo ad attività ricreative e culturali) ad uso dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, anche in assenza di pernottamento, purché tali servizi siano gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate;
- b) **servizi navetta/transfer** per i clienti della Struttura ricettiva assicurata;
- c) **palestre e Stabilimenti balneari** utilizzati dai clienti della Struttura ricettiva assicurata, compresa la responsabilità derivante dal salvataggio di persone;
- d) **uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere**, posti all'interno dei Locali;
- e) **esercizio di mense e spacci aziendali interni**, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- f) **servizi di vigilanza** effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- g) **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno della Struttura ricettiva assicurata;
- h) **servizio antincendio interno**;
- i) partecipazione dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- j) **organizzazione all'interno della Struttura ricettiva assicurata di visite guidate**, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari, mostre, prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali;
- k) **proprietà, uso, possesso, detenzione di animali domestici**;
- l) proprietà e conduzione di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali della Struttura ricettiva assicurata ma di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata stessa;
- m) **pulizia e manutenzione dei Locali**.

10 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente della Struttura ricettiva la garanzia assicurativa opera?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

11 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base, quali le palestre e Stabilimenti balneari utilizzati dai clienti della Struttura ricettiva assicurata o per il servizio navetta/transfer.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Committenza auto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.3 - Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici

a) conduzione dei Fabbricati

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati o porzioni di essi ove si svolge l'attività assicurata, inclusi i relativi impianti, dipendenze e pertinenze, strade e viali privati, cortili, giardini e alberi, terreni e/o strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia, i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria dei Fabbricati predetti, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere, con applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 500,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3- Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dei Fabbricati, con applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 500,00.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario dei Fabbricati.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

c) Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente

nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro, **sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.**

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'attività assicurata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali; nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Art. 3.1.8 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini

La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, **esclusi i giochi gonfiabili e/o i tappeti/reti elastiche**, situati nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invaldità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.**

Art. 3.1.9 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito della Struttura ricettiva assicurata, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò predisposto.

Restano esclusi i danni riconducibili a proprietà, conduzione e utilizzo di giochi gonfiabili e/o di tappeti/reti elastiche per bambini.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico

La garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, opera per:

- a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette

- operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ciascun mezzo danneggiato;
- b) i danni cagionati alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti presso la Struttura ricettiva assicurata.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario dei generi alimentari di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Art. 3.1.12 - Servizi di catering

La garanzia opera per i servizi di catering svolti presso terzi.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un Anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria. Relativamente ai danni arrecati ai Locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio. Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da obblighi dallo stesso assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.

La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.

Art. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

Sono compresi anche i danni derivanti da Incendio. La garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.14 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.16 - Veicoli degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a veicoli degli

Addetti posteggiati negli spazi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata adibiti a parcheggio. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti dai titolari e dai Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione.

Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.1.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia opera per i danni derivanti da mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'Assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti della Struttura ricettiva assicurata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto agli Artt 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali e 3.1.16 - Veicoli degli Addetti;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.17- Danni subiti da collaboratori a vario titolo e dal successivo Art. 3.6.10 - Infortuni subiti da personale non dipendente (Garanzia Supplementare).

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- f) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'attività assicurata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia CreutzfeldJacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto all' Art. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
- o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- p) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico, 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e 3.1.14 - Danni da Incendio, nonché quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e 3.6.5 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- q) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- r) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, 3.1.14 - Danni da Incendio e agli Artt. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e 3.6.5 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale;
- u) da Furto, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e 3.6.5 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
- v) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
- w) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- x) derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine nonché noleggio di attrezzature e materiale sportivo in genere salvo quanto previsto all' Art. 3.6.6 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive (Garanzia Supplementare);
- y) derivanti dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune salvo quanto previsto all' Art. 3.6.7 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune (Garanzia Supplementare);
- z) derivanti dall'esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica;
- aa) derivanti da organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre in

- genere salvo quanto previsto all' Art. 3.6.8 - Gite ed escursioni (Garanzia Supplementare);
- ab) dalla proprietà e dall'esercizio di impianti di risalita quali seggiovie, funivie, sciovie e simili;
 - ac) derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare);
 - ad) derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.3 - Impianti solari termici e fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
 - ae) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)**
 - subiti dall'Assicurato/Contraente
- b) **Operazioni di carico o scarico (Vedi Art. 3.1.10)**
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso.
- c) **Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.11)**
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
- d) **Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Vedi Art. 3.1.13)**
 - a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- e) **Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.14)**
 - derivanti dalle attività svolte presso terzi.
- f) **Veicoli degli Addetti (Vedi Art. 3.1.16)**
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.19), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione.

La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per Infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;

c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia opera anche per quanto di seguito disciplinato:

Malattie professionali

Danni derivanti da malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita, ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse ove l'Assicurato esercita l'attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale, l'Assicurazione

comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma **esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna della Struttura ricettiva assicurata, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici **purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata;**
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi in genere **con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;**
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, **purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.**

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.3 - Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti solari termici e Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata; è compresa la proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici montati su Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti

a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati alla Struttura ricettiva assicurata

La garanzia è estesa, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti ed alle condizioni che seguono,** alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e ai Valori la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati dai clienti e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.

La garanzia per il caso di Furto opera **a condizione che:**

- l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; **per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.**

La garanzia, a parziale deroga della lettera v) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, opera altresì per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.**

L'Assicurazione non è pertanto operante per:

- le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti;
- lo Stabilimento balneare;
- i veicoli a motore dei clienti.

b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti e alle condizioni che seguono,** alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni materiali e diretti alle Cose (**escluse le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita**) portate dai clienti e non consegnate in custodia alla Struttura

ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e ai Valori, la garanzia opera nel caso in cui siano riposti nelle Casseforti delle singole camere, o degli appartamenti o dei Locali messi a disposizione dalla Struttura ricettiva assicurata;

qualora gli stessi non fossero riposti nelle Casseforti suindicate la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa. Agli effetti dell'applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico cliente.

La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:

- a) l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

La presente garanzia non è operante:

- se l'attività svolta dalla Struttura ricettiva assicurata risulta essere quella di Bed & Breakfast - Affittacamere - Ostelli - Rifugi di montagna;
- per lo Stabilimento balneare;
- per i veicoli a motore in generale dei clienti.

Art. 3.6.5 - Veicoli dei clienti

La garanzia è estesa, nei limiti del Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza alla relativa partita e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita), custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio con esclusione dei danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, antenne, tergi vetri e tergifari.

La garanzia è prestata con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo.

La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Sono sempre esclusi i danni cagionati alle Merci e scorte, ai navigatori satellitari, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato.

L'intera garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 3.6.6 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive e piscine gestiti dall'Assicurato e presenti nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata nonché dal noleggio di biciclette, attrezzature e materiale sportivo in genere.

La garanzia comprende altresì i danni derivanti dalla proprietà, uso, noleggio e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car", di proprietà o in uso all'Assicurato, sempre che i danni si verificano nelle aree private della Struttura ricettiva assicurata.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.

Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Si intendono esclusi i danni derivanti:

- dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto

l'egida delle competenti Federazioni;

- dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.7 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, annessi alla Struttura ricettiva assicurata.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.8 - Gite ed escursioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purchè siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico.

La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.

Per l'equitazione e le attività equestri si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle cose delle persone che cavalcano gli animali.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.9 - Gonfiabili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito della Struttura ricettiva assicurata, di giochi gonfiabili e/o tappeti/reti elastiche. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività suddetta e che i giochi e i tappeti/reti elastiche siano provvisti di tutte le disposizioni di sicurezza ed uso previsti dalle norme di Legge per il loro utilizzo.

Si precisa comunque che per i tappeti/reti elastiche la garanzia vale a condizione che i percorsi/corridoi tra ogni rete elastica siano protetti e rivestiti da materiale gommoso ad assorbimento d'urto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza, con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose con applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.10 - Infortuni subiti da personale non dipendente

A parziale deroga della lettera e) dell' Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi, si precisa che:

- i titolari di ditte terze e le persone di cui queste debbano rispondere
- i lavoratori autonomi con contratto d'opera

sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. a condizione che siano forniti dei requisiti di Legge per l'esercizio dell'attività che svolgono per conto dell'Assicurato e che subiscano il danno mentre prendono parte all'attività assicurata.

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fornire documenti giustificativi attestanti tali incarichi che dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza. La garanzia opera per i danni subiti dalle persone limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.

Art. 3.7 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Abrogazione Franchigia danni a Cose

La Franchigia per danni a Cose stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione si intende abrogata, salvo l'applicazione degli specifici Scoperti e delle Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.19).

Art. 3.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato, degli Impianti solari termici e fotovoltaici e Attrezzature/Arredamento

Si richiamano le garanzie di cui agli Artt. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato e/o 3.6.3 - Impianti solari termici e fotovoltaici e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni e delle relative Attrezzature e dell'Arredamento.

Restano esclusi i danni alle Cose di proprietà del locatario della Struttura ricettiva assicurata.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Attività complementari lett. i) partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

L'Assicurazione per le garanzie Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici (Art. 3.1.3), Proprietà del Fabbricato (Art. 3.6.2) e Impianti solari termici e fotovoltaici (Art. 3.6.3), vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. di cui all'Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.

Tabella fasce numero posti letto

N° Posti letto
Fino a 10
Oltre 10 fino a 20
Oltre 20 fino a 30
Oltre 30 fino a 40
Oltre 40 fino a 50
Oltre 50 fino a 60
Oltre 60 fino a 70
Oltre 70 fino a 80
Oltre 80 fino a 90
Oltre 90 fino a 100
Oltre 100 fino a 120
Oltre 120 fino a 140
Oltre 140 fino a 160
Oltre 160 fino a 180
Oltre 180 fino a 200
Oltre 200 fino a 250
Oltre 250 fino a 300
Oltre 300 fino a 350
Oltre 350 fino a 400
Oltre 400 fino a 450
Oltre 450 fino a 500

Art. 3.13 - Attività stagionale

Operante solo se richiamata in Polizza.

Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale, sono operanti, se acquistate, esclusivamente le Garanzie Proprietà del Fabbriato (Art. 3.6.2), Impianti solari termici e fotovoltaici (Art. 3.6.3) e nei momenti di presenza nei Locali dell'Assicurato e/o dei suoi Prestatori di lavoro, Conduzione dei Fabbriati, Impianti solari termici e fotovoltaici [Art. 3.1.3 lettere a) e c)] e Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O (Art. 3.6.1).

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.2 - Committenza auto	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.3 - Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Spargimento di liquidi in genere		€ 500,00 per Sinistro
	Rigurgito di fogna		€ 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività	10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.8 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini	50% Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.9 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico	Massimale indicato in Polizza	
	Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico		€ 500,00 per ciascun mezzo danneggiato
	Danni alle Cose		€ 500,00
Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00	
Art. 3.1.12 - Servizi di Catering	€ 500.000,00 per Sinistro	Solo per danni a Cose: 10% con il minimo di € 500,00	
Mancata preparazione e somministrazione del cibo a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature	€ 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.14 - Danni da Incendio	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.16 - Veicoli degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00
	Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica		Solo per danni a Cose: € 500,00
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. Malattie professionali	Massimale indicato in Polizza 50% del Massimale di Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.3 - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 3.6.4 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti		
	a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati alla Struttura ricettiva assicurata Danni a Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili (*) b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata	Massimale indicato in Polizza; per i Preziosi e i Valori solo se riposti nelle Casseforti € 5.000,00 per Periodo assicurativo 50% del Massimale indicato in Polizza; per i Preziosi e i Valori solo se riposti nelle Casseforti € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa per i Preziosi e i Valori non riposti nelle Casseforti	(*)€ 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.5 - Veicoli dei clienti	Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza, € 50.000,00 per singolo veicolo	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.6 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.6.7 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.6.8 - Gite ed escursioni	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.6.9 - Gonfiabili	50% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	€ 500,00 per danni a Cose

Cosa assicura**Art. 4.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, diversi dai clienti della Struttura ricettiva assicurata, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%;
- 6) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- 7) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti della Struttura ricettiva assicurata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di Addetti e fornitori presenti all'interno della Struttura ricettiva assicurata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre:

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), fuori dalle ore di lavoro e l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.**e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici**

la garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito della Struttura ricettiva assicurata.**g) Furto di beni all'aperto**

la Società, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di

€ 2.000,00, indennizza il Furto delle Attrezzature e dell'Arredamento della Struttura ricettiva assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui viene esercitata l'attività assicurata.

Questa garanzia non è operante per beni di rame, ottone.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

- h) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
- i) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli**¹²
- 1) alle Cose assicurate (esclusi i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).
La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;
 - 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;
 - 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 2.000,00, per Sinistro.
- l) **Spese accessorie conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:**
- 1) onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;
 - 2) terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
 - 3) sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza di € 750,00 per Sinistro;
 - 4) costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti anche personali dell'Assicurato o degli Addetti e di Cose particolari, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera l) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

La Società non indennizzerà somme superiori ad € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società

12 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia Struttura ricettiva forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica "Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione", entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del Fabbricato (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.

assicura i Valori di proprietà dell'Assicurato e/o degli Addetti della Struttura ricettiva assicurata riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso.

In riferimento al rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza.

La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati qualora sia assicurato il Contenuto.

Art. 4.1.2 - Furto o Rapina presso fiere e mostre, presso terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'attività esercitata

La garanzia Furto e Rapina opera anche quando il Contenuto si trova, all'esterno dei Locali, presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci della Struttura ricettiva assicurata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 4.1.3 - Furto o Rapina di Merci trasportate

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00, indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci scorte inerenti la Struttura ricettiva assicurata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato, comprese eventuali soste lungo il tragitto, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione della serratura del veicolo.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 4.2 - Delimitazioni¹³

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

- le pellicce, gli oggetti d'argento e i servizi di argenteria fino alla concorrenza di € 7.500,00 per singolo oggetto;
- gli Oggetti d'arte, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo oggetto.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

13 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.



Sono esclusi altresì i danni:

- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano Locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) ai veicoli a motore;
- j) a sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti;
- k) a seguito di Scasso di Vetri non stratificati, salvo i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- l) derivanti da truffa;
- m) derivanti da Furto con destrezza;
- n) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto all' Art. 4.1 Garanzia Base lett. g) - Furto di beni all'aperto;
- o) alle Cose dei Clienti.

Art. 4.4 - Scoperto ¹⁴

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00

Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti all'Art. 4.7.1 - Impianto d'allarme antifurto, gli stessi saranno unificati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti

14 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00 che può essere eliminato - salvo per talune prestazioni - a scelta del cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione dello Scoperto".



all'attività assicurata, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata dalle ore 7.00 alle ore 24.00 e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.2 - Furto o Rapina dei Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Rapina o Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori, di proprietà dell'Assicurato e/o degli Addetti della Struttura ricettiva assicurata, custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti

L'Assicurazione è estesa fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, in caso di Rapina o Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e Valori, la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.

La garanzia opera a condizione che:

- a) l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

L'Assicurazione non è operante per:

- le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti;
- lo Stabilimento balneare;
- i veicoli a motore in generale dei clienti.

In riferimento al solo Rischio Rapina, la garanzia opera, fino alla concorrenza di € 2.000,00, anche per le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei Clienti, portati dagli stessi all'interno della Struttura ricettiva assicurata e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.

La presente garanzia non è operante per lo Stabilimento balneare.

Art. 4.5.4 - Veicoli dei Clienti

L'Assicurazione è estesa e la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita e con il limite di Indennizzo € 50.000,00 per singolo veicolo, il Furto dei veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti dei veicoli è compreso nell'Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto stesso.

Si intende sempre escluso il Furto delle Merci e scorte, dei navigatori satellitari, del Bagaglio, dei Valori e dei Preziosi, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del Danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di €500,00 per Sinistro.

Art. 4.5.5 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).

Qualora i Locali, ai cui Tetti risultino ancorati gli Impianti solari e fotovoltaici, rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo dello stesso importo dell'Indennizzo. Il reintegro automatico non è operante per le Garanzie Supplementari.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla Somma originariamente assicurata.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.2 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.6.3 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia di cui alla lett. g) Furto di beni all'aperto dell'Art. 4.1 - Garanzia Base.

Art. 4.6.4 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 - Garanzia Base , 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori e 4.1.3 - Furto o Rapina di Merci trasportate, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.7 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Impianto d'allarme antifurto ¹⁵

Premesso che i Locali contenenti le Casseforti della Struttura ricettiva assicurata (escluse quelle presenti nell'alloggio dei clienti) sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, Solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro stratificato, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 20% in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti esterne o Tetto aventi le seguenti caratteristiche:

- costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati

15 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che la mia Struttura ricettiva ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

- aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari);
- costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia" di cui all'Art. 2.9 della Sezione Danni ai beni.

Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

E' tuttavia ammesso che durante le ore di apertura della Struttura ricettiva, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura a protezione dei Locali, purché vi sia la costante presenza del Contraente e/o dell'Assicurato o degli Addetti o delle persone da Lui incaricate alla sorveglianza dei Locali e delle Cose assicurate, e che l'autore del Furto abbia violato porte interne, mezzi di custodia e registratori di cassa, mediante una delle modalità previste alla lettera a) dell'Art. 4.1.

Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 4.11 - Attività stagionale

Operante solo se richiamata in Polizza.

Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale e parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 4.3 - Esclusioni, opera esclusivamente quanto previsto all'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, h) Furto di fissi ed infissi, i) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli e l) Spese accessorie.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 4.12 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza	A seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo 20% Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di Addetti e fornitori	10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto beni all'aperto	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di € 2.000,00	10% con il minimo di € 500,00
	Furto di Fissi ed infissi	€ 5.000,00 per Sinistro	10% con il minimo di € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Guasti cagionati dai ladri		
	1. alle Cose assicurate (esclusi Valori)	Somma assicurata Contenuto	
	2. ai locali che contengono le Cose assicurate e ai relativi infissi	Somma assicurata Contenuto	10% con il minimo di € 500,00
	3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali	€ 2.000,00 per Sinistro	
	Spese accessorie	- Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 750,00 per Sinistro - Ricostruzione di documenti e Cose particolari € 2.000,00 per Sinistro Massimo € 10.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00	10% con il minimo di € 500,00
Art. 4.1.2 - Furto o Rapina presso fiere e mostre, presso terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'attività esercitata	10% Somma assicurata Contenuto	10% con il minimo di € 500,00	
Art. 4.1.3- Furto o rapina di Merci trasportate	€ 2.000,00	10% con il minimo di € 500,00	
Art. 4.2 - Delimitazioni	Pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 7.500,00 per singolo oggetto	10% con il minimo di € 500,00
	Oggetti d'arte	€ 10.000,00 per singolo oggetto	
Art. 4.4 - Scoperto	Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Portavalori	Somma assicurata in Polizza	10%
	Art. 4.5.2 - Furto o Rapina di Valori in Cassaforte	Somma assicurata in Polizza	10% per Rapina
	Art. 4.5.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (non operante per lo Stabilimento balneare)	Per il Furto Somma assicurata in Polizza Per la Rapina € 2.000,00 anche per le Cose, i Valori e i Preziosi dei clienti	
	Art. 4.5.4 - Veicoli dei Clienti	Somma assicurata in Polizza e con il limite di Indennizzo di € 50.000,00 per singolo veicolo	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 4.5.5 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	Somma assicurata indicata in Polizza	15% con il minimo di € 500,00
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)	Art. 4.6.2 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	€ 1.500,00 per Annualità assicurativa	
Art. 4.7 - Condizione Specifica (con sconto)	Art. 4.7.1 - Impianto d'allarme antifurto	Somma assicurata indicata in Polizza	10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato	Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato		20% se le pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati
Art. 4.11 - Attività stagionale	Art. 4.1 lettere a), h), i) e l)	30% Somma assicurata Contenuto	20% minimo € 1.000,00

Cosa assicura

Art. 5.1 - Garanzia Base

Fenomeno elettrico

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, per Sinistro e per Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, agli Impianti del Fabbricato e agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite della Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, diversi da quelli dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva assicurata, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Relativamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni, calcolata a partire dalla data di acquisto del bene (anche se acquistato usato), la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) subiti da smartphone, telefoni cellulari, tablet, palmari e navigatori satellitari;
- c) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- d) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- g) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- i) causati da atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- j) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, violazione dei Dati personali (Data Breach), se causati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- m) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- n) alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;
- o) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- p) alle Apparecchiature dei clienti;
- q) causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti e ammanchi;

- r) causati da Terremoto, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
- s) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- t) da carenza di manutenzione;
- u) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

Art. 5.3 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Come personalizzare

Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.4.1 - Elettronica¹⁶

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, per Sinistro e per Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, comprese quelle al servizio degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite della Sezione Danni ai beni anche se di proprietà di terzi, diverse da quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva stessa, ferme le esclusioni di cui all'Art. 5.2 - Esclusioni, causati da:

- fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche;
- fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
- atti vandalici e dolosi, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Elettronica sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Elettronica, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati , compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro;
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

Per ogni Sinistro nell'ambito della Garanzia Elettronica, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

16 Il mio centralino telefonico ha smesso di funzionare e l'ho portato a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirlo con un altro preso a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura?

Sì, le spese di noleggio dell'Apparecchiatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare "Elettronica".

Relativamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni, calcolata a partire dalla data di acquisto del bene (anche se acquistato usato), la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza.

In caso di evento indennizzabile sia nell'ambito della Garanzia Base - Fenomeno elettrico sia della Garanzia Supplementare - Elettronica, la Società liquida il Sinistro applicando sul Danno complessivo **un unico Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

Come assicura

Art. 5.5 - Colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 5.6 - Forma dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 5.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 5.1 - Garanzia Base	Fenomeno elettrico	Somma assicurata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni	20% Somma assicurata in Polizza	
Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 5.4.1 - Elettronica (*)	Somma assicurata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa	(*) Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni	20% Somma assicurata in Polizza	
	a) Conduttori esterni b) Spese - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi - per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature	50% Somma assicurata in Polizza con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	
			3 giorni

6.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 6.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata; nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate, per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00;

- d) **gli onorari dei periti e dei consulenti nominati** in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- e) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;

17 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione-Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 6.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Come assicura

Art. 6.1.5 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) Fabbricato **ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) Fabbricato **TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
- l'armatura del Tetto in legno;
- c) Fabbricato in **MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 6.1.6 - Forma dell'Assicurazione ¹⁸

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la

18 Cosa si intende per Assicurazione a Valore intero?



Si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"Somma assicurata"}}{\text{"valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del Fabbricato = € 10.000,00
 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- $$\text{Indennizzo} = (\text{€ 10.000,00} / \text{€ 50.000,00}) \times \text{€ 20.000,00} = \text{€ 4.000,00}$$

Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 6.1.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

6.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 6.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- d) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata; nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate, per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00;

- e) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 10.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- f) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,

salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;

- c) ad enti mobili all'aperto;
 - d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
 - e) a Merci e scorte la cui base è posta ad un'altezza inferiore a **10 cm** dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
 - f) a Stabilimenti balneari e relativi impianti/strutture accessorie.
- Relativamente alla garanzia Allagamento, **sono esclusi anche i danni:**
- g) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
 - h) causati da crollo e collasso strutturale;
 - i) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
 - l) causati da rottura di Impianti solari termici.

Art. 6.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Limitatamente all'Art. 6.2.1 lettera b) Allagamento la garanzia è prestata **con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.**

Come assicura

Art. 6.2.5 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 6.2.6 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, **la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.**

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.**

Art. 6.2.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 6.1- Terremoto	Art.6.1.1- Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	c) Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00	
	d) onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	e) Spese per la riprogettazione del Fabbricato e Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 20.000,00 per Sinistro	
Art. 6.2- Alluvione, Inondazione, Allagamento	Art.6.2.1- Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle single partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	b) Allagamento causato da eventi atmosferici		10% minimo € 5.000
	d) Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00	
	e) Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	f) Spese per la riprogettazione del Fabbricato e Impianti fotovoltaici, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 20.000,00 per Sinistro	

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro la Somma assicurata indicata in Polizza, i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività della Struttura ricettiva assicurata, a seguito di:

- Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini delle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico ed elettronica, Eventi catastrofici e Protezione digitale;
- impedimento o difficoltà di accesso ai Locali della Struttura ricettiva assicurata conseguente a un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni a cose mobili e immobili vicine;
- impedimento di accesso ai Locali della Struttura ricettiva assicurata per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso conseguente a eventi atmosferici o naturali straordinari (es. frana, valanghe, Allagamento, ecc.), ferme restando le limitazioni previste dall'Art. 7.3 - Esclusioni;
- provvedimento di chiusura parziale o totale della Struttura ricettiva assicurata emanato dalle autorità preposte, derivato da una procurata intossicazione dei clienti da cibi o bevande.

Art. 7.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, Somma maggiore di quella assicurata.

Cosa NON assicura

Art. 7.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di Merci e scorte;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle Apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - maremoto, eruzione vulcanica;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni, subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.2 - Fuoriuscita liquidi della Sezione Danni ai beni;
- d) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Art. 7.4 - Franchigia

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni.

Come personalizzare

Art. 7.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito

La Società indennizza l'Assicurato, **entro la Somma assicurata indicata in Polizza**, del mancato introito accertato derivante dall'annullamento delle prenotazioni ricevute, in conseguenza di:

- Terremoto registrato dall'INGV di magnitudo locale (ML Scala Richter) non inferiore a 5 gradi il cui epicentro sia stato localizzato in un raggio di 20 Km dal comune dell'ubicazione della Struttura ricettiva assicurata (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio - Fonte ISTAT).
- Atto di Terrorismo che sia avvenuto nella provincia dell'ubicazione della Struttura ricettiva assicurata e che abbia provocato danni fisici a persone.

Come assicurare¹⁹

Art. 7.6 - Diaria giornaliera

Per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, **con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Periodo assicurativo**, viene corrisposta l'indennità riportata in Polizza definita come "diaria giornaliera".

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, **l'indennità giornaliera sarà ridotta in proporzione**.

In caso di attività stagionale la diaria non sarà riconosciuta nei giorni di chiusura della Struttura ricettiva.

La Garanzia Supplementare di cui all'Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito opera per le prenotazioni ricevute dall'Assicurato in data antecedente al verificarsi degli eventi di cui sopra a condizione che gli stessi eventi si siano verificati non oltre **90 giorni** prima dell'arrivo del cliente presso la Struttura ricettiva assicurata; l'Indennizzo relativo alla suddetta garanzia sarà liquidato sulla base del mancato introito desumibile dall'idonea documentazione dalla quale risulti l'annullamento delle prenotazioni ricevute dall'Assicurato e i relativi mancati introiti.

Art. 7.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, **salvo in caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 7.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

19 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costretto a sospendere - per fortuna solo parzialmente - l'attività: è possibile ottenere un'indennità, o questa è prevista solo nelle ipotesi di sospensione totale?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un'indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell'attività; l'importo riconosciuto sarà ridotto in proporzione rispetto all'indennità prevista nell'ipotesi di sospensione totale.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.1 - Garanzia Base	Danni da forzata inattività	Somma assicurata indicata in Polizza (diaria giornaliera) massimo 90 gg per Sinistro e Periodo assicurativo.	3 giorni
Art. 7.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito	Somma assicurata indicata in Polizza (diaria giornaliera) massimo 90 gg per Sinistro e Periodo assicurativo.	3 giorni

Cosa assicura**Art. 8.1 - Garanzia Base**

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.²⁰

Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.²¹

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

- 1) **Danni subiti:** sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per Fatti illeciti di terzi.
- 2) **Danni causati:** sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per Fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi. La prestazione opera:
 - dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile, su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
 - in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una polizza di responsabilità civile.
- 3) **Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni,

20 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale).

I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero **045.8290557** oppure tramite E-MAIL a **denunce@arag.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

21 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

- 4) **Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 8.4 - Esclusioni lett. b) ed f).
- 5) **Rapporti di lavoro:** sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 6) **Locali dell'attività assicurata:** sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in Polizza. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 7) **Inadempienze contrattuali:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 8) **Arbitrati:** arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- 9) **Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni:** sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie. La prestazione opera in deroga all' Art. 8.4 - Esclusioni lett. b) ed f).
- 10) **Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni):** in relazione al Decreto legislativo n. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel Decreto legislativo n. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, committente dei lavori.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 8.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (ex Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche e/o integrazioni)

Le garanzie coprono il Contraente, in relazione ai trattamenti di cui sia titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal Decreto legislativo n.101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale. ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art.1917 comma 3 Codice civile, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- presentare i reclami al Garante.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

12) D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie previste al presente Art. 8.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del Decreto legislativo n.193/07;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 8.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10), 11) e 12) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale, per delitto colposo, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti insorti durante il periodo di validità del contratto e nel termine di **1 Anno** dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dalla Struttura ricettiva assicurata.

Art. 8.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 8.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;**
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all'Art. 8.1 - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, **purché espressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.**

Art. 8.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato - ai sensi della presente sezione - può rivolgersi chiamando il seguente numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza;
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 8.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di

Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q) per le controversie con la Società;
- r) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- s) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- t) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- u) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- v) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- w) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- x) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- y) per adesione ad azioni di classe (class action);
- z) per la difesa penale per abuso di minori.

Art. 8.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 8.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 8.6.1 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

La garanzia, in deroga all'Art. 8.2 - Persone assicurate e all'Art. 8.4 - Esclusioni, lettera b), copre le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **in misura non inferiore a € 300,00;**
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e Delitti dolosi previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. **Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 8.6.2 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.**

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 8.4 - Esclusioni lettera b).

Come assicura

Art. 8.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per la locazione, per il diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 8.8 - Determinazione del Premio

Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, **la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.**

Tabella fasce numero posti letto

N° Posti letto
fino a 10
oltre 10 fino a 20
oltre 20 fino a 50
oltre 50 fino a 100
oltre 100 fino a 150
oltre 150 fino a 200
oltre 200 fino a 300

Art. 8.9 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 8.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in Polizza

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale, il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del Premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i Premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

8. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzia	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 8.1 - Garanzia Base	pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti	Massimale indicato in Polizza	
	pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività	Massimale indicato in Polizza	
	controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, semprechè il valore in lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
	controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni	€ 5.000,00 per vertenza	
	contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	Tutela della Privacy	Massimale indicato in Polizza	
	D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in Polizza	
Art. 8.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 8.6.1 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 8.6.2 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	

9.1 ASSISTENZA ATTIVITA'

Cosa assicura**Art. 9.1.1 - Garanzia Base**

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenute.²²

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi **fino ad un massimo di 15 ore**, anche non consecutive, per evento;
- c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede della Struttura ricettiva assicurata, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi **ad oltre 50 km** dalla sede della Struttura ricettiva stessa.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

22 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 331166 (non valido dall'estero)**

o al **numero +390116523200 (dall'estero)**

o via FAX al **numero +390116533875**

oppure tramite E-MAIL a **areaassistenza@unipolassistance.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA"



- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate: ²³

- **idraulico**, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.**

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo Contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;**

f) trasferisce l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali, presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio i carico i relativi costi.

Art. 9.1.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

23 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?



No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia base.

Cosa NON assicura

Art. 9.1.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 9.1.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 9.1.5- Validità territoriale

Le Prestazioni di assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

9.2 - ASSISTENZA CLIENTE

Cosa assicura

Art. 9.2.1 - Garanzia Base

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in essi contenuti.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede a fornire i seguenti servizi:

a) Consulto medico e segnalazione di uno specialista

accertamento da parte dei medici della Struttura organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

b) Invio di medicinali urgenti

quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

c) Trasporto sanitario

- al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
- dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

d) Rientro sanitario dell'Assicurato e dei Familiari

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di Infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

E' compreso anche il rientro dei Familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

e) Rientro dell'Assicurato convalescente

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente utilizzato per raggiungere la Struttura ricettiva.

Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello utilizzato per raggiungere la Struttura ricettiva ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno.

f) Anticipo spese di prima necessità

se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi impreveduti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria **fino ad un massimo di € 5.000,00.**

g) Assistenza Abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno

qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza, alla sua Abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al check out, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi:

- **un fabbro** a seguito di:
 - furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
 - furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

- **una guardia giurata:**
 - per sorvegliare l'Abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per Furto o tentato Furto. La Società tiene a proprio carico il costo **sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;**
- **un idraulico** a seguito di:
 - Allagamento o infiltrazione;
 - mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature dell'impianto idraulico;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico;
- **un elettricista:**
 - a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di **€ 150,00 per Sinistro.**

Tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'Abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.

h) Spese di traino e noleggio auto sostitutiva

in caso di incidente d'auto durante il soggiorno nella Struttura ricettiva assicurata e nelle 24 ore successive al check out, che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Struttura organizzativa potrà essere richiesto il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia inoltre prevede il rimborso, o il pagamento diretto da parte della Struttura organizzativa, **fino ad € 500,00**, delle seguenti spese effettivamente sostenute:

- **spese di traino** del veicolo **entro l'importo massimo di € 250,00** fino alla officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo;
- **spese noleggio auto sostitutiva:** qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle **8 ore** di manodopera, verranno rimborsate, **fino all'importo massimo di € 250,00** le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

La Società, per il tramite della Centrale Operativa rimborsa altresì:

- i) le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per **il soccorso e la ricerca dell'Assicurato in caso di Infortunio** purchè siano eseguite da organismi ufficiali italiani, **fino alla concorrenza di € 2.500,00.**

Art. 9.2.2 - Delimitazioni

La Società:

- a) **non si assume responsabilità per** danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) **non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;**
- c) **non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate;**
- d) **non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.**

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura organizzativa.

Per le sole Prestazioni di cui alle lettere c) Trasporto Sanitario, d) Rientro Sanitario dell'Assicurato ed e) Rientro dell'Assicurato convalescente dell'Art. 9.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, **a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa,** provvederà al

rimborso delle suddette spese entro e non oltre l'importo massimo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

Per i residenti all'estero in viaggio in Italia, e per i residenti all'estero domiciliati temporaneamente in Italia, le Prestazioni di cui di cui alle lettere c) Trasporto Sanitario, d) Rientro Sanitario dell' Assicurato ed e) Rientro dell'Assicurato convalescente dell'Art. 9.2.1 - Garanzia Base, sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle Prestazioni godute.

Cosa NON assicura

Art. 9.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di:

- c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- d) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di Terrorismo e di vandalismo;
- e) Terremoti, Alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fatta eccezione per la garanzia di cui alla lettera i) dell'Art. 9.2.1 - Garanzia Base;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- h) malattie ed Infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione; e stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- j) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- k) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:

- l) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 2.500,00;
- m) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- n) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- o) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- p) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a Sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";

Le Prestazioni non sono dovute nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura organizzativa, ovvero:

- q) si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- r) l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura

organizzativa sospenderà immediatamente l'assistenza, e la Società provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e, comunque, fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

Limitatamente alla garanzia **assistenza Abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno di cui alla lettera h) dell'Art. 9.2.1 - Garanzia Base, sono altresì esclusi:**

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

Come assicurare

Art. 9.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque **entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.**

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 9.2.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Limitatamente alla garanzia di cui alla lettera i) dell'Art. 9.2.1 - Garanzia Base, le Prestazioni di assistenza operano anche per gli eventi occorsi negli Stati confinanti con l'Italia.

Art. 9.2.6 - Determinazione del Premio

Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, **la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.**

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

9. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 9.1.1 - Garanzia Base	Assistenza attività:		
	b) Invio presso i Locali di personale di vigilanza	Massimo 15 ore per evento	
	c) Organizzazione del viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede della Struttura ricettiva assicurata	Se l'assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede	
	d) Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/ serrandista, vetraio	€ 350,00 per evento e per professionista intervenuto	
	e) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 500,00 per evento	
Art. 9.2.1 - Garanzia Base	Assistenza Cliente:		
	f) Anticipo spese di prima necessità	€ 5.000,00	
	g) Assistenza Abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno:	per la guardia giurata massimo 10 ore di sorveglianza;	
	- Fabbro	per il fabbro, l'idraulico e l'elettricista massimo	
	- Guardia giurata	€ 150,00 per Sinistro	
- Idraulico			
- Elettricista			
h) Spese di traino e noleggio auto sostitutiva	Massimo € 500,00		
- Spese di traino del veicolo fino all'officina o concessionaria più vicina	€ 250,00		
- Spese di noleggio auto sostitutiva	€ 250,00		
i) Spese per soccorso e ricerca dell'Assicurato in caso di Infortunio	€ 2.500,00		

10.1 PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

- a) una Prestazione di assistenza per la risoluzione di **malfunzionamenti software** del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento dei Dati e Dati personali in essi contenuti.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
- 2) si recherà presso la Struttura ricettiva assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

- b) la Prestazione di un **tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Periodo assicurativo.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 10.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata;
- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook,

24 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE?

No, per godere delle coperture previste dalle garanzie Protezione Danni e Tutela Legale presenti nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITA' CIVILE.



Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento dei dati in essi contenuti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Art. 10.1.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti.

Art. 10.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.²⁵

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, Dati personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'attività assicurata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 10.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e Dati personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e di dati personali,

per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

25 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.



Cosa NON assicura

Art. 10.1.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo superiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- m) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- n) mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia;
- o) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- p) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- q) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- r) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di Terzi;
- s) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- t) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- u) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- v) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- w) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- x) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- y) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB).

Art. 10.1.5 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui all' Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza, la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Come assicura

Art. 10.1.6 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui all' Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza, l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne ²⁶.

Art. 10.1.7 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di Assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi

26 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verificano in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 10.1.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

10.2 TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 10.2.1 - Garanzia Base

La Società, nei casi previsti della presente Sezione, assicura la Tutela legale nei limiti indicati all'Art. 10.2.7 - Massimale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 12.22 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 12.22 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- d) le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- e) le Spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- h) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del Procedimento penale a carico della controparte;
- j) le spese di domiciliazione necessarie, escluse ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- k) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.20 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Le garanzie sono operanti in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa, per i seguenti casi:

- 1) **Danni subiti:** sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- 2) **Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web.
- 3) **Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli

Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 10.2.4 - Esclusioni lett. a) e d).

- 4) **Inadempienze contrattuali per acquisto via web:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 5) **Controversie contrattuali**
sostenere controversie contrattuali:
- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
 - con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
 - con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

Art. 10.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 10.2.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 10.2.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero:

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente

- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 10.2.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- per controversie relative all'affitto d'azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con la Società;
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 10.2.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia **dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione**. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 10.2.6 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 10.2.7 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 10.2.8 - Determinazione del Premio

Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.

Tabella fasce numero posti letto

N° Posti letto
fino a 10
oltre 10 fino a 20
oltre 20 fino a 50
oltre 50 fino a 100
oltre 100 fino a 150
oltre 150 fino a 200
oltre 200 fino a 300

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

10. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 10.1 - Protezione danni	Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza a) Malfunzionamenti software	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	b) Ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Periodo assicurativo	
	Art. 10.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
	Art. 10.1.3.1 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 10.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
Art. 10.2 - Tutela legale	Art. 10.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

11.1 SALVA ESTATE

Cosa assicura

Art. 11.1.1 - Garanzia Base ²⁷

La Società corrisponde l'importo assicurato, dopo il superamento della Franchigia relativa indicata in Polizza, per ogni giorno in cui, durante il periodo di copertura, la Stazione meteorologica indicata in Polizza o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento, registra, tra le ore 00.00 e le ore 24.00, Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm ²⁸.

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita netta accertata, conseguente a un evento occorso durante il periodo di copertura nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza utilizzata per la misurazione dei dati meteorologici o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di backup indicata in Polizza.

L'importo assicurato è forfettariamente stabilito nell'ammontare indicato in Polizza, che il Contraente dichiara corrispondere al danno giornaliero medio che egli può subire in conseguenza dell'evento assicurato. La garanzia prevista dalla presente Sezione si intende operante per il periodo indicato in Polizza e deve essere necessariamente sottoscritta nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Maggio di ogni Anno.

Cosa NON assicura

Art. 11.1.2 - Esclusioni

La presente garanzia non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati in Polizza, ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento;
- qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento assicurato;
- alterazioni o variazioni dell'attività esercitata che non siano state comunicate alla Società.

Art. 11.1.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica la Franchigia riportata in Polizza.

Come assicura

Art. 11.1.4 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

27 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione SALVASTAGIONE?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nella Sezione SALVASTAGIONE è necessario l'acquisto contestuale della Sezione DANNI AI BENI.



28 Qual è il luogo di misurazione delle precipitazioni per stabilire se ho diritto o meno all'Indennizzo?

Il luogo di misurazione delle precipitazioni non coincide necessariamente con l'ubicazione della Struttura ricettiva. Occorre fare riferimento ad una Stazione metereologica che sia in grado di registrare i dati utili alla verifica dell'evento: per questo motivo la Stazione metereologica di rilevamento viene indicata espressamente in Polizza.



11.2 SALVA WEEKEND

Cosa assicura

Art. 11.2.1 - Garanzia Base

La Società corrisponde l'importo assicurato, dopo il superamento della Franchigia relativa indicata in Polizza, per ogni giorno in cui, durante il periodo di copertura, la Stazione meteorologica indicata in Polizza o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento, registra, tra le ore 00.00 e le ore 24.00, Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm.

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita netta accertata, conseguente a un evento occorso durante il periodo di copertura nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza utilizzata per la misurazione dei dati meteorologici o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di backup indicata in Polizza.

L'importo assicurato è forfettariamente stabilito nell'ammontare indicato in Polizza, che il Contraente dichiara corrispondere al danno giornaliero medio che egli può subire in conseguenza dell'evento assicurato. La garanzia prevista dalla presente Sezione si intende operante esclusivamente per i sabati e per le domeniche del periodo indicato in Polizza e deve essere necessariamente sottoscritta nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Maggio di ogni Anno.

Cosa NON assicura

Art. 11.2.2 - Esclusioni

La presente garanzia non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati in Polizza, ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento;
- qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento assicurato;
- alterazioni o variazioni dell'attività esercitata che non siano state comunicate alla Società.

Art. 11.2.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica la Franchigia riportata in Polizza.

Come assicura

Art. 11.2.4 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

11. SEZIONE SALVASTAGIONE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 11.1 - Salva Estate	Art. 11.1.1 - Garanzia Base	Somma assicurata indicata in Polizza	Giorni indicati in Polizza
Art. 11.2 - Salva Weekend	Art. 11.2.1 - Garanzia Base	Somma assicurata indicata in Polizza	Giorni indicati in Polizza

Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;²⁹
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Responsabilità civile, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza)** il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Tutela legale** e alla **Sezione Protezione digitale - Tutela Legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

29 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Protezione del reddito**, il Contraente o l'Assicurato deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Società, entro 30 giorni dalla fine del periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- relativamente alla **Garanzia Supplementare Protezione speciale del reddito prevista all'Art. 7.5.1**, fornire idonea documentazione dalla quale risulti l'annullamento delle prenotazioni da parte dei clienti e il relativo mancato introito.

In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assistenza** e alla **Sezione Protezione digitale (limitatamente alle garanzie previste all' Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul Luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Salvastagione**, la denuncia dovrà essere effettuata dal Contraente o dall'Assicurato al termine del periodo di copertura.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 2 Anni assicurativi** ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.

Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;

- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 4 Anni assicurativi** a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.

Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "UnipolSai Albergo&Servizi", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita. La presente clausola non trova applicazione in caso di Sinistro che interessi le garanzie/Sezioni di cui agli Artt. 2.6.5 - Eventi atmosferici estesi, 2.6.6 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici, 6.1 - Terremoto, 6.2 - Alluvione- Inondazione- Allagamento, 3.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. e le Sezioni 7-Protezione del reddito e 11- Salvastagione se prestate.

Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Fabbricato
- Rischio locativo
- Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Attrezzature e Arredamento
- Contenuto dell'abitazione dell'esercente la Struttura ricettiva assicurata
- Impianti solari termici e fotovoltaici
- Lastre
- Cose particolari

Si applica il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Merci e scorte
- Cose, Valori e Preziosi dei clienti
- Veicoli dei clienti

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Impianti solari termici e fotovoltaici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'esercente la Struttura ricettiva assicurata** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Per il Contenuto dell'abitazione dell'esercente la Struttura ricettiva assicurata, la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da **oltre 24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari**, il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a **Valore allo stato d'uso**:

- per le **Merci e scorte** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo delle Merci e scorte illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.**

- per le **Cose, Valori e Preziosi dei clienti** e per i **Veicoli dei clienti**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo dei beni illesi. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.** Per i danni parziali subiti dai veicoli l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Sinistri relativi a più Sezioni

Per le garanzie **Cose, Valori e Preziosi dei clienti** e **Veicoli dei clienti**, in caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Danni ai beni.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre 5%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.**

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci e scorte**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Merci e scorte illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;**
- per **Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell' esercente la Struttura ricettiva assicurata**, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro;
- per le **Cose, Valori e Preziosi dei clienti** e per i **Veicoli dei clienti**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo dei veicoli illesi. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.** Per i danni parziali subiti dai veicoli l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sinistri relativi a più Sezioni

Per le garanzie **Cose Valori e Preziosi dei clienti** e **Veicoli dei clienti** in caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Furto.

Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica

Premesso che l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto - pertanto in caso di Sinistro non verrà applicato quanto disposto all'Art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale" - la garanzia viene prestata in base al Valore a nuovo.

Pertanto, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo delle Apparecchiature, degli Impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato, fermo quanto previsto per le Apparecchiature elettriche ed elettroniche con vetustà superiore a 5 anni.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia alla riparazione o al rimpiazzo delle Apparecchiature, degli Impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite della Sezione Danni ai beni, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistri indennizzabili anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica.

Sezione Responsabilità Civile

Sinistri relativi a più Sezioni

Per le garanzie **Cose Valori e Preziosi dei clienti** e **Veicoli dei clienti** in caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società risarcisce nell'ambito della Sezione Responsabilità civile i danni cagionati agli stessi in eccedenza alle Somme assicurate alle suddette Sezioni.

Sezione Protezione del reddito

L'ammontare del danno si determina in base alle norme previste nelle singole garanzie.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare Ricorso terzi - Art. 2.6.7) - RESPONSABILITA' CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 10.1.3.2 - Violazione riservatezza)

Art. 12.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DEL REDDITO - PROTEZIONE DIGITALE

Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti, previo accordo;

oppure, in difetto di accordo:

b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.12.3.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 12.5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 12.5, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti agli Articoli 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti articoli:

- Art. 2.6.8 - Merci in refrigerazione
- Art. 9.2.1 lettera i) - Garanzia Base (Assistenza Cliente)
- Art. 10.1.2 - Protezione Danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)
- Art. 10.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

Art. 12.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto, fermo il disposto dell'Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto
- € 500.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 12.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 12.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12.13 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12.14 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO

Art. 12.15 - Modalità di riparazione del danno^{30 31}

Limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.2 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e b), nonché all'Art. 2.6.9 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, e alla Sezione Furto all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera h) **Furto di Fissi ed infissi** e lettera i) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 12.16 - Riparazione diretta³²

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.2 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e b), nonché all'Art. 2.6.9 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato e alla **Sezione Furto** all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera h) **Furto di Fissi ed infissi** e lettera i) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

30 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI e FURTO, quest'ultima riguardo all'ipotesi di guasti cagionati dai ladri) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà scegliere un artigiano riparatore tra quelli suggeriti dal perito;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società su mandato del cliente;
- al Sinistro non vengono applicate le Franchigie eventualmente previste per la tipologia di danno che ha subito.

31 Se un Incendio danneggia le mie Attrezzature, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti, danni a Lastre/cristalli e guasti cagionati dai ladri nel tentativo di commettere un Furto. Per le Attrezzature invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

32 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto, che al momento della denuncia del Sinistro.

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da **AVVENUTO FURTO**, inerenti la Sezione Furto, la riparazione del guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00:
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario; in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente Sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

DANNI AI BENI - EVENTI CATASTROFALI

Art. 12.17 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e l'Azienda incaricata in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);

b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;
per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, IVA esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su Sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando:
il numero verde 800 331166
il numero per l'estero +39 0116523200,
oppure
rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.
I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 12.18 - Recupero delle Cose rubate ³³

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

33 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - 10.2.1)

Relativamente alle **Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale**, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine in relazione alla Sicurezza sul posto di lavoro, alla Normativa per la protezione dei Dati personali, alla Sicurezza Alimentare e ai reati in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.20 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 12.20 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12.21 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

Art. 12.22 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.20 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 12.23 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, **la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:**

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 12.24 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 12.25 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, comprese quelle relative all'installazione e al funzionamento del dispositivo elettronico e relativi accessori, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.26 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 9.1.1 - Garanzia Base "Assistenza Attività" e dall'Art. 9.2.1 - Garanzia Base "Assistenza Cliente", nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa;

Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Limitatamente alle prestazioni di cui alla lettera c) Trasporto sanitario, d) Rientro sanitario dell'Assicurato e dei Familiari ed e) Rientro sanitario convalescente dell'Articolo 9.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio senza previo accordo con la Struttura organizzativa, sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese entro 60 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 12.27 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- l'attestazione di agibilità dei Locali sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alle garanzie di cui all' Art. 10.1.1 - Protezione danni - Assistenza)

Art. 12.28 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.29 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall' Art.10.1.1 - **Protezione danni - Assistenza** attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

Limitatamente alla garanzia prevista alla lettera b) dell'Art. 10.1.1 (prestazione di un **tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati**, anche personali, e **Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati), il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi, i Dati e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 12.30 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione SALVASTAGIONE

Art. 12.31 - Liquidazione del danno ³⁴

La garanzia opera, come di seguito specificato, se il numero dei giorni nei quali si verifica l'evento assicurato eccede la Franchigia relativa indicata in Polizza.

Qualora nell'intero periodo di copertura:

- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è inferiore o uguale alla Franchigia relativa, nessun Indennizzo è dovuto;
- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è superiore alla Franchigia relativa, l'Indennizzo spetta integralmente a partire dal primo giorno.

L'Indennizzo sarà liquidato una sola volta in maniera complessiva sulla base del calcolo effettuato al termine del periodo di copertura. Nessuna liquidazione è prevista durante il periodo di copertura, anche nel caso in cui si sia già verificato il superamento della Franchigia di Polizza. In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la corrispondenza dell'importo assicurato con la perdita netta effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita netta effettivamente accertata.

Effettuato il calcolo dell'Indennizzo, anche eventualmente per l'importo corrispondente alla perdita netta effettivamente accertata, la Società paga quanto dovuto entro 30 giorni.

Art. 12.32 - Procedura per la valutazione del danno

La Società è tenuta al pagamento dell'Indennizzo esclusivamente se l'evento è stato regolarmente registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza.

Nell'eventualità che i dati meteorologici inerenti all'evento non siano forniti dalla Stazione meteorologica suddetta a causa di:

- a) disfunzioni meccaniche, malfunzionamenti o calcoli errati;
- b) fornitura di dati imperfetti o incompleti;
- c) carenza dei requisiti e delle necessarie qualifiche;
- d) mancata misurazione dei valori oggettivi dei dati meteorologici ai sensi delle definizioni, termini e condizioni qui stabilite;

la registrazione è fornita dalla Stazione meteorologica di backup, indicata in Polizza, più vicina al luogo dove è ubicata la Struttura ricettiva assicurata in grado di fornire un dettagliato resoconto meteorologico.

In caso di ulteriore irreperibilità dei dati, gli stessi vengono forniti dalla Stazione meteorologica che l'Assicurato e la Società si riserveranno di accordare.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.33 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

34 Cosa succede se per qualche problema tecnico i dati sulle precipitazioni non sono disponibili?

Qualora - per uno dei motivi indicati nelle Condizioni di Assicurazione - la Stazione meteorologica individuata in Polizza non riuscisse a fornire i dati, si farà riferimento alla Stazione meteorologica di backup più vicina alla Struttura ricettiva; se anche in questo caso permanesse l'irreperibilità dei dati, questi verranno recuperati dalla Stazione meteorologica concordata tra la Società e Assicurato.



**Norme per la Sezione
PROTEZIONE DIGITALE**

(Limitatamente alle garanzie di cui agli Articoli 10.1.2 - Protezione danni-Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), 10.1.3.1 - Lesione della reputazione, 10.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio)

Art. 12.34 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto agli Articoli 10.1.2 - Protezione danni-Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), 10.1.3.1 - Lesione della reputazione e 10.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

**Norme per la Sezione
PROTEZIONE DEL REDDITO**

Art. 12.35 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni dal compimento delle attività e/o dalla produzione della documentazione previsti all'Articolo 12.1.

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto**CODICE CIVILE****Art. 1341 Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1. le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori

dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1. quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2. quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e Locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che,

se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette

dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

2. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capo verso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 633 Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

- 1) Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
- 2) Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
- 3) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
- 4) Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Provider	Recapiti	
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde:	800331166
	Numero dall'estero:	+39 011 6523200
	Fax:	+39 011 6533875
	e-mail:	areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono:	045 8290411
	Fax (per invio denuncia Sinistro):	045 8290557
	Fax (per invio successiva documentazione Sinistro):	045 8290449
	e-mail (per invio denuncia Sinistro):	denunce@arag.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE). 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

USA_Info_Cont_01 – ed. 13.03.2024

